

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1746

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCINELLI, CURTI AURELIO, PATRINI, RADI, CAIAZZA,
MARTINI MARIA ELETTA, GIOIA, GIRARDIN, CASTELLUCCI,
LONGONI, NAPOLITANO FRANCESCO**

Presentata il 16 ottobre 1964

**Modifica dei criteri di ripartizione delle imposte sulle industrie,
i commerci, le arti e le professioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge desideriamo richiamare la Vostra attenzione su un problema discusso ormai in varie sedi da molti anni e la cui definitiva soluzione sta tanto a cuore a moltissime amministrazioni locali: quello relativo, cioè, ai criteri di ripartizione dell'imposta sulle industrie e i commerci, le arti e le professioni, che rappresenta oggi una delle loro principali fonti di entrata.

Tale imposta, come è a voi ben noto, è disciplinata dagli articoli 161 e 162 del testo unico per le leggi della finanza locale, approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e colpisce, a favore delle amministrazioni comunali e provinciali, il reddito prodotto nell'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, assoggettato ad imposta di ricchezza mobile o esente dalla stessa in virtù di leggi speciali.

La sua applicazione è stata, però, sottratta alla competenza degli enti locali dall'articolo 1, lettera a), del regio decreto legge 9 settembre 1937, n. 1769, che ha devoluto l'accertamento all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui giurisdizione ha sede legale l'azienda cui i redditi stessi appartengono, il quale è tenuto anche ad attuare la ripartizione dell'imposta fra i vari comuni, che hanno contribuito alla produzione del reddito, «tenendo conto, in giusta misura,

così degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito stesso».

Criterio così aleatorio e discrezionale, quest'ultimo, che ha dato e continua a dare luogo ad una infinità di controversie (di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria) (1) ed a vivacissime proteste soprattutto da parte delle amministrazioni comunali, le quali ritengono che la ripartizione da parte degli uffici distrettuali competenti avvenga a tutto vantaggio degli enti locali ove i soggetti passivi dell'imposta hanno la loro sede legale o la direzione.

Proteste che sembrano avere pieno fondamento ove si tenga conto delle molte circolari del Ministero delle finanze (2), con le quali è stato ribadito che nelle operazioni di riparto si dovrebbe «tenere particolare conto della circostanza che l'elemento principale della formazione del reddito sono le fabbriche e gli stabilimenti industriali e commerciali che compiono le operazioni tecniche inerenti alla produzione dei manufatti o all'esercizio del commercio, proprio di ciascuna azienda e che non è pertanto giustificato l'attribuire impor-

(1) Cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 582 del 27 febbraio 1942.

(2) 31 maggio 1924, n. 3545; 27 agosto 1930, n. 7803; 5 maggio 1952, n. 214193.

tanza preponderante alla sede di direzione o di amministrazione». « Tanto più — aggiungeva una di queste circolari — che, ove trattasi di stabilimenti industriali, sono i comuni che devono sopportare spese stradali ed altre per il fatto stesso dell'esercizio delle industrie ». E — aggiungiamo noi — ove trattasi di stabilimenti minerari, è esclusivamente la ricchezza del sottosuolo dei comuni ove essi sono ubicati che dà luogo alla formazione del reddito, oggetto della imposizione. Criteri, questi, ribaditi, in sostanza, dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni unite (1), quando ha riconosciuto che il luogo di esercizio dell'attività industriale e non il luogo di domicilio del contribuente deve tenersi presente agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle industrie, fatti propri dalla dottrina (2), ma disattesi frequentemente dagli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti all'accertamento e alla ripartizione della imposta sui commerci, le arti e le professioni.

Tanto che in una delle circolari sopra citate (3) viene sottolineato come fosse stato insistentemente segnalato che « gli uffici, nell'eseguire il riparto del reddito, darebbero una influenza, ritenuta non sempre giustificata, agli elementi direttivi e amministrativi dell'impresa; che il riparto avverrebbe, di frequente, sulla base di proposte formulate dalla impresa ed accettate dagli uffici; che questi inoltre seguirebbero uno schema fisso di riparto, secondo il quale agli enti locali, nel cui territorio si trovano la sede legale e la direzione amministrativa e commerciale, verrebbe attribuita, in complesso, una quota del 40 per cento del reddito ».

Onde ovviare a questi inconvenienti e consentire che la ripartizione avvenga con criteri univoci in tutto il territorio nazionale e di equità, è pertanto sembrato opportuno predisporre la presente proposta di legge, la quale prevede che la ripartizione del reddito fra più comuni soggetti attivi dell'imposta in parola, debba avvenire, per quanto concerne le aziende industriali, attribuendone:

a) il 10 per cento ai comuni in cui si trovino le direzioni amministrativa e commerciale, tenendo conto in giusta misura, nella

ripartizione fra queste, sia dell'importanza sia degli addetti a ciascuna direzione;

b) il 90 per cento al comune in cui si trovi lo stabilimento, sede, filiale o cantiere cui si riferisce il reddito accertato o, nel caso in cui essi sorgano nel territorio di più comuni, sulla base dell'importanza dei reparti siti in ognuno di essi e del numero degli addetti ad essi adibiti.

* * *

Similmente per motivi di giustizia fiscale, onde rendere possibile una più esatta valutazione dei redditi relativi all'imposta in parola, sembra opportuno proporre anche la modifica dell'articolo 162 del testo unico per la finanza locale relativo all'accertamento di tali redditi e a codificare una prassi ormai largamente invalsa ad iniziativa di molte amministrazioni locali, rendendo obbligatoria la giusta ed attenta valutazione del parere motivato degli enti maggiormente interessati, nel cui territorio i redditi medesimi vengono prodotti.

A tal fine la proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione, prevede che:

a) la valutazione dei redditi dovrebbe essere fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui giurisdizione ha sede legale l'azienda cui i redditi appartengono, tenendo conto dell'eventuale e motivato parere delle amministrazioni comunali nel cui territorio i redditi medesimi sono stati in tutto o in parte prodotti;

b) contro l'accertamento effettuato dagli uffici erariali competenti siano ammessi ricorsi alle ordinarie commissioni per le imposte dirette, anche da parte delle amministrazioni comunali e provinciali.

In verità è ancora oggi controverso se sia opportuno e possibile concedere tali facoltà di intervento adesivo e soprattutto quella di ricorso alle amministrazioni locali.

Ci sembra, però, da ritenersi non sufficientemente fondato ogni dubbio in proposito, ove si consideri che ormai da tempo dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel ritenere tanto l'imposta comunale, quanto l'addizionale provinciale, vere e proprie imposte locali autonome e non sovraimposte addizionali alle imposte erariali (1). Tesi, questa, che è stata

(1) Cfr. Cassazione, Sezioni unite 14 gennaio 1933 in « Rassegna Legislazione Comuni » 15 luglio 1933, n. 869.

(2) Cfr. B. COCIVERA: *Guida ai tributi locali*, UTET 1954, pagg. 458 e segg.; *Nuovissimo Digesto Italiano*, UTET 1963, pagg. 639 e segg.

(3) Circolare Direzione generale finanza locale del 5 maggio 1952, n. 2/4193.

(1) Corte appello di Bologna 9 luglio 1928, in « Giustizia Tributaria » 1929, II, 1, 60.

Corte di Cassazione 6 maggio 1931, in « Finanza locale », agosto-settembre 1932, 132.

Nuovissimo Digesto: voce « Industrie, commerci, ecc. (Imposte sulle) ».

B. COCIVERA: *Opera citata*, pagg. 458 e segg.

accolta dalla stessa Commissione centrale imposte dirette (1), la quale ha stabilito che l'imposta sulle industrie è una imposta autonoma, che con presupposti propri e una sua procedura, segue una via complementare distinta

(1) Decisione 25 ottobre 1938, in « Giurisprudenza Imposte Dirette », 1940, 16, 90.

da quella relativa all'accertamento della ricchezza mobile.

Da qui l'interesse delle amministrazioni locali al pari di quello dei singoli contribuenti a ricorrere contro gli accertamenti eseguiti dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e la nostra proposta che speriamo possa ricevere — anche per questa parte — la Vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 161 del Testo Unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La ripartizione del reddito che si produce in due o più Comuni è fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte, che ha eseguito l'accertamento, attribuendone:

a) il 10 per cento ai Comuni in cui trovansi le Direzioni amministrativa e commerciale, tenendo conto in giusta misura, nella ripartizione tra queste, sia della importanza sia del numero degli addetti a ciascuna Direzione;

b) il 90 per cento al Comune in cui trovasi lo stabilimento, sede, filiale o cantiere cui si riferisce il reddito accertato o, nel caso in cui essi sorgano nel territorio di più Comuni, sulla base della importanza dei reparti siti in ognuno di essi e del numero degli addetti ad essi adibiti ».

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 162 del Testo Unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è così modificato:

« La valutazione di tali redditi è fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui giurisdizione ha sede legale l'Azienda cui i redditi appartengono, tenendo conto dell'eventuale e motivato parere delle Amministrazioni comunali nel cui territorio i redditi medesimi sono stati in tutto o in parte prodotti.

A tal fine i soggetti all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni sono tenuti

a comunicare alle amministrazioni comunali, nel cui territorio il reddito è stato prodotto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del reddito prodotto nell'ambito del Comune nell'anno solare precedente e delle relative spese di produzione.

Il parere di cui al primo comma potrà essere formulato dalle amministrazioni comunali non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Contro l'accertamento, da notificarsi nei modi di legge, sono ammessi ricorsi alle ordinarie commissioni per le imposte dirette, anche da parte delle amministrazioni comunali e provinciali interessate ».